

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1497

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BANDIERA

*Presentata il 12 marzo 1980*

Provvedimenti a favore degli ufficiali dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio esclusi dai corsi per l'addestramento alle funzioni di ufficiale superiore soppressi dalla legge 18 giugno 1974, n. 257, e dai corsi di stato maggiore in applicazione della legge 28 aprile 1976, n. 192

ONOREVOLI COLLEGHI! — Circa 600 ufficiali dei ruoli normali delle Armi dell'Esercito nominati sottotenenti in servizio permanente negli anni 1959, 1960, 1961, sono stati esclusi sia dalla frequenza dei corsi AFUS (Addestramento alle funzioni di ufficiale superiore) soppressi con la legge 18 giugno 1974, n. 257, sia dalla frequenza dei corsi di stato maggiore resi obbligatori, per gli ufficiali degli stessi ruoli normali delle Armi con legge 8 aprile 1976, n. 192, a partire da quelli che sono entrati in carriera non prima del 1° settembre 1962.

In tal modo si è creata una vera e propria frattura che ha causato danni all'amministrazione e agli stessi interessati. Infatti, la mancata saldatura tra le due

leggi e la conseguente esclusione dei predetti ufficiali dalla frequenza dei corsi così qualificanti non ha consentito di conferire a tale personale una preparazione professionale uguale a quella degli ufficiali con anzianità anteriore o posteriore. Inoltre, la scollatura ha determinato la matematica impossibilità, da parte degli interessati, di adire i cosiddetti vantaggi di carriera riservati, come noto, a coloro che si classificano tra i migliori e che riportano un voto non inferiore ad un determinato punteggio.

Mentre sul piano tecnico-addestrativo il problema è stato parzialmente risolto mediante l'istituzione di brevi corsi informativi di aggiornamento professionale intesi a completare la preparazione dell'ufficiale,

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

per contro il mancato ripristino dell'istituto del vantaggio di carriera — già previsto per i disciolti corsi AFUS e tuttora operante per i corsi di stato maggiore — ha lasciato irrisolta una questione, che crea giustificati malumori negli interessati.

Si tratta quindi di ovviare ad una grave sperequazione eliminabile solo con un provvedimento di legge che consenta anche a questa categoria di ufficiali di aspirare all'attribuzione dei vantaggi di carriera e dia la possibilità di emergere ai migliori, evitando nel contempo che tante potenziali energie rimangano mortificate e anonime per una lacuna legislativa.

A questo mira appunto la presente proposta di legge, concedendo a tutti gli ufficiali, aventi titolo, la possibilità di presentare domanda di ammissione ad un concorso straordinario per titoli ed esami per la frequenza del corso di stato maggiore nuovo *iter* oppure, in alternativa, di sostenere un esame di accertamento della preparazione tecnico-professionale.

Ambedue le citate opzioni consentono l'acquisizione del vantaggio di carriera: nel primo caso — frequenza del corso di stato maggiore — con l'applicazione delle norme della legge che disciplina i corsi nuovo *iter* della scuola di guerra; nella

seconda ipotesi, il superamento dell'esame di accertamento darà titolo al beneficio con le stesse modalità e nella medesima entità già previste per i corsi AFUS.

Inoltre, nell'intento di rimuovere ogni motivo di sperequazione, la proposta prevede di concedere, agli ufficiali che frequentino il corso straordinario di stato maggiore, la ulteriore possibilità di accedere al corso superiore con tutti i benefici professionali e di avanzamento che ne derivano.

Allo scopo, infine, di sanzionare la situazione di fatto venutasi a creare con l'ammissione ai corsi di stato maggiore, a titolo provvisorio e a seguito giudizio del tribunale amministrativo regionale del Lazio, di ufficiali che già presentarono domanda di partecipazione al soppresso 101° corso « vecchio *iter* », è stato previsto di regolarizzare la posizione di costoro riconoscendo legittima a tutti gli effetti la loro ammissione e partecipazione ai suddetti corsi.

L'onere derivante dalla presente proposta di legge è assai modesto. Esso, qualora tutti i beneficiari si avvalgano dell'iniziativa, ammonta a lire 206 milioni per l'anno 1980, a 344 per il 1981 e a 137 per il biennio successivo.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio con anzianità di spalline anteriore al 1° settembre 1962, che non hanno frequentato né i corsi di stato maggiore, né quelli di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore soppressi con la legge 18 giugno 1974, n. 257, possono presentare domanda, per una sola volta, di essere ammessi a sostenere un esame di accertamento della preparazione tecnico-professionale.

Con una o più decretazioni ministeriali sono stabiliti:

a) i programmi e le modalità di svolgimento degli esami, nonché la composizione della relativa commissione;

b) le aliquote degli ufficiali che possono presentare domanda di ammissione alle varie sessioni d'esame.

Gli ufficiali che superano la prova d'esame:

1) sono equiparati, a tutti gli effetti, agli ufficiali che hanno frequentato con esito positivo i soppressi corsi di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore;

2) possono acquisire vantaggi di carriera, commisurati ad una frazione dell'organico del grado posseduto, pari ad un nono per i capitani, ad un quarto per i maggiori e ad un settimo per i tenenti colonnelli.

I vantaggi di cui alla lettera b) del precedente comma sono attribuiti:

a) nell'ordine della graduatoria d'esame, ad un numero di ufficiali non superiore ad un quinto di quelli che si trovano nelle condizioni indicate nel primo com-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ma del presente articolo, purché il voto di esame non sia inferiore a sedici ventesimi;

b) secondo le modalità previste dall'articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

## ART. 2.

Gli ufficiali di cui al primo comma del precedente articolo 1 che presentarono domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione di 52 ufficiali al 101° corso di stato maggiore, indetto con la circolare n. 3060/162101 in data 29 agosto 1975 dello stato maggiore dell'esercito, sono ammessi, a domanda, al primo corso utile di stato maggiore da svolgere in applicazione della legge 28 aprile 1976, n. 192.

Agli ufficiali di cui al precedente comma che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano già frequentato o stiano frequentando, a qualsiasi titolo, i corsi di stato maggiore, si applicano le norme previste dalla legge 28 aprile 1976, n. 192.

## ART. 3.

Gli ufficiali di cui al primo comma del precedente articolo 1, in alternativa a quanto previsto nell'articolo stesso, possono partecipare, a domanda e per una sola volta, ad un concorso per l'ammissione di 100 ufficiali ad un corso straordinario di stato maggiore, da programmare nel primo anno accademico utile dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Il suddetto concorso si svolge secondo le modalità indicate nell'articolo 4 della legge 28 aprile 1976, n. 192, a prescindere dal limite massimo di età e dal grado rivestito.

Per lo svolgimento del corso straordinario e per l'attribuzione dei vantaggi di carriera, si applicano integralmente le norme riportate nella legge citata al precedente comma.

Gli ufficiali che superano il corso straordinario di stato maggiore possono esse-

re ammessi con le stesse modalità previste nella suddetta legge 28 aprile 1976, n. 192, alla frequenza di un corrispondente corso superiore straordinario di stato maggiore.

**ART. 4.**

Alla copertura dell'onere conseguente all'applicazione della presente legge, valutato in lire 206 milioni per l'anno 1980, 344 milioni nel 1981, 51 milioni nel 1983 e 86 milioni nel 1984, si provvede con i normali stanziamenti iscritti al capitolo 1419 del bilancio del Ministero della difesa per i corrispondenti anni.